

INFORMAZIONI SULLE COMPETENZE UFFICIO ELETTORALE

L'Ufficio Elettorale gestisce i servizi che sono di competenza statale.

L'Art. 14 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, stabilisce che le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo che, pertanto, in tale veste sovrintende all'attività svolta dall'Ufficio Elettorale.

Nell'ambito di servizi di competenza statale, il Prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

Il Servizio Elettorale si occupa principalmente della tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali generali e sezionali, maschili e femminili. Il D.P.R. n. 223/1967 è il testo unico per la disciplina dell'elettorato attivo e la tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali che si esercita nel corso dell'anno mediante revisioni dinamiche e semestrali.

Le revisioni dinamiche si svolgono due volte ogni anno nei mesi di gennaio e luglio e si distinguono in I^a e II^a tornata mediante cancellazioni alle liste in conseguenza di morte, perdita della cittadinanza, perdita del diritto elettorale, trasferimento di residenza per emigrazione nonché iscrizioni per acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18.mo anno di età o per cessazione di cause ostative ed iscrizioni per trasferimento di residenza per immigrazione.

Le revisioni semestrali si svolgono nei mesi di febbraio e agosto mediante la predisposizione di un elenco preparatorio degli iscrivendi ovvero di coloro che compiranno il 18.mo anno di età nel semestre successivo. Gli elenchi vengono resi esecutivi nei mesi di luglio e dicembre.

Oltre alla revisione delle liste per gli elettori cittadini italiani iscritti all'A.P.R. ed all'A.I.R.E., il Servizio Elettorale si occupa anche della formazione ed aggiornamento delle liste elettorali aggiunte (per Trento e Bolzano, per la Valle d'Aosta, per il diritto di voto dei cittadini comunitari in occasione dell'elezione del Parlamento Europeo, per il diritto di voto dei cittadini comunitari in occasione delle elezioni per il Sindaco e per il Consiglio Comunale) nonché di revisioni dinamiche straordinarie in caso di consultazioni elettorali in altri Comuni della Repubblica.

Seggio elettorale

Il territorio comunale è suddiviso in sezioni elettorali. Per ogni sezione è costituito un seggio ordinario, cioè la sede dove vengono svolte le operazioni di voto.

Nella sezione "Ufficio Elettorale" di Amministrazione trasparente è disponibile l'elenco delle sezioni elettorali del Comune di Bitritto.

Per i degenti in luoghi di cura, i ricoverati presso strutture ospedaliere e per i detenuti aventi diritto al voto vengono costituiti seggi speciali.

Gli elettori residenti all'estero sono iscritti nella sezione di cui fa parte l'indirizzo di ultima residenza in Italia.

Componenti del seggio

Ogni seggio è formato da un Presidente e quattro scrutatori (in caso di referendum, il numero degli scrutatori è limitato a tre).

I **presidenti di seggio** vengono nominati dalla Corte d'Appello competente per territorio. Gli **scrutatori** vengono nominati dalla Commissione elettorale comunale, sulla base del relativo Albo comunale, secondo alcuni criteri stabiliti dal Consiglio Comunale.

Il Presidente del seggio sceglie una persona di sua fiducia, tra gli elettori del Comune di Bitritto, per svolgere le funzioni di segretario; il segretario deve essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado.

Le funzioni di Presidente e di scrutatore di seggio sono obbligatorie. In caso di impossibilità, per evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla legge, le persone nominate devono prontamente comunicare all'ufficio elettorale i motivi che impediscono di svolgere la funzione, presentando i relativi documenti giustificativi.

Ai componenti è corrisposto il compenso previsto dalla legge.

Assenze dal posto di lavoro

I lavoratori nominati componenti di seggio elettorale hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L'assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti (cfr. art. 119 del T.U. 361/1957, come modificato dalla legge 53/1990, e art. 1 della legge 69/1992. Cfr. inoltre la sentenza della Corte costituzionale n. 452 del 1991).

Albo scrutatori

I cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune ed in possesso dei requisiti di idoneità possono chiedere di essere iscritti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale. L'iscrizione all'albo è valida per sempre e fino a quando l'interessato non presenta formale rinuncia. Per informazioni sulle norme che regolano la materia o per l'eventuale presentazione di ricorsi, il cittadino deve rivolgersi direttamente all'ufficio elettorale.

Requisiti di iscrizione:

occorre essere cittadini italiani, elettori del Comune di Bitritto e aver assolto agli obblighi scolastici; sono comunque esclusi dalle funzioni di scrutatore:

- i dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- i Segretari Comunali e i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;

Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda:

Coloro che desiderano essere inseriti devono presentare apposita domanda esclusivamente **dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno.**

I moduli per la domanda sono disponibili sul sito del Comune di Bitritto e presso l'Ufficio Elettorale del Comune.

Albo Presidenti

Tutti gli elettori del Comune che desiderano essere iscritti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale istituito presso la cancelleria della corte di appello, dovranno presentare domanda al Sindaco esclusivamente **dal 1° al 31 ottobre di ogni anno.**

L'iscrizione nel predetto albo è subordinata al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

In relazione al combinato disposto degli articoli 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e 1, della legge istitutiva dell'albo, sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione oltre alle figure sopra elencate anche:

- coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;

La domanda dovrà essere redatta sugli appositi moduli disponibili presso l'ufficio elettorale o sul sito web del comune.

Gli elettori, già iscritti nell'albo dei Presidenti di seggio per gravi motivi possono chiedere la cancellazione da detto albo, utilizzando il modello disponibile sul sito del Comune o presso l'ufficio elettorale del Comune stesso.

Aggiornamento Albo dei Giudici Popolari

L'Albo dei Giudici Popolari è un elenco di cittadini che, in possesso dei requisiti di legge, hanno presentato domanda per essere designati quali giudici popolari presso la Corte d'Assise di primo e di secondo grado.

Gli Albi dei Giudici Popolari vengono aggiornati ogni 2 anni (negli anni dispari) **da aprile a luglio**, da una Commissione Comunale, composta dal Sindaco e da due Consiglieri Comunali, la quale verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l'elenco dei nuovi iscritti da inoltrare al Tribunale. La Commissione può anche procedere all'iscrizione d'ufficio di cittadini in possesso dei requisiti richiesti. A coloro che vengono proposti d'ufficio viene inviata un'apposita cartolina che deve essere restituita compilata con le notizie in essa richieste.

Requisiti

Per i Giudici Popolari per le Corti di Assise:

- Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- Buona condotta morale;
- Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni
- Diploma di scuola media inferiore

Per i Giudici Popolari per le Corti di Assise di Appello:

- Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici
- Buona condotta morale;
- Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni
- Diploma di scuola media superiore

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

1. i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
2. gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
3. i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Come iscriversi

Per l'iscrizione è necessario presentare domanda di iscrizione all'albo dei giudici popolari previo apposito avviso pubblicato sul sito del comune.

Il modulo, presente sul sito del comune, deve essere compilato e consegnato all'ufficio protocollo del Comune di Bitritto allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Normativa di riferimento

- Il D.P.R. n. 223/1967 testo unico per la disciplina dell'elettorato attivo e la tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali
- D.P.R del 10 marzo 1997 "Rideterminazione degli onorari da corrispondere ai membri dei seggi elettorali".
- L. n. 117 del 4 aprile 1985 "Norme per l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione".
- L. n. 70 del 13 marzo 1980 "Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione".

L. 10 aprile 1951 n. 257 per i Giudici Popolari